

STATUTO

HYPER SOCIAL CLUB S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISTOIA PT VIA SAN DONATO 459

Numero REA: PT - 602896

Codice fiscale: 02015830470

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-04-2021 - Statuto completo	2
--	---

I versamenti indicati alle precedenti lettere "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "L", "M", "N", "O" e "P", sono stati effettuati dalle parti a me notaio ai sensi dell'art. 1, comma 63, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, affinché provveda all'iscrizione nel Registro Somme e Valori di cui all'art. 6 della Legge n. 64/1934, conferendomi mandato di consegnare le somme così depositate all'Organo Amministrativo una volta avvenuta l'iscrizione della società nel Registro delle Imprese competente.

In particolare, le parti conferiscono a me notaio l'incarico di svincolare le somme come sopra depositate ad integrale liberazione delle quote sottoscritte dai signori SENESI SIMONE per euro 600,00 (seicento e centesimi zero), SALAMONE GIUSEPPE per euro 600,00 (seicento e centesimi zero), GORI GIAMPIERO per euro 600,00 (seicento e centesimi zero), SPADONI PAOLA per euro 1.200,00 (milleduecento e centesimi zero), DUCCINI DANIELE per euro 600,00 (seicento e centesimi zero), PADELLARO FRANCESCA per euro 600,00 (seicento e centesimi zero), GRASSO ANNA per euro 600,00 (seicento e centesimi zero), BARTOLOZZI DANIELE per euro 600,00 (seicento e centesimi zero), GIAMMICHELE DONATO per euro 600,00 (seicento e centesimi zero), PIANTINI GINETTO per euro 1.500,00 (millecinquecento e centesimi zero), BIAGINI MARCO per euro 600,00 (seicento e centesimi zero) e LUCARELLI ALBERTO per euro 600,00 (seicento e centesimi zero), mediante versamento delle medesime somme all'Organo Amministrativo della società, secondo le indicazioni che saranno dallo stesso a me fornite ed in particolare mediante versamento a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale che sarà aperto dalla costituenda società, una volta avvenuta l'iscrizione della medesima società nel Registro delle Imprese competente.

Ai sensi dell'art. 2468 del c.c., le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti.

= III = NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono regolati dallo statuto, composto di 27 (ventisette) articoli, che viene approvato dai soci nel testo seguente:

"STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1) - DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, una società a responsabilità limitata - impresa sociale con la denominazione **"HYPER SOCIAL CLUB S.R.L. - IMPRESA SOCIALE"**.

Articolo 2) - SEDE

2.1. La società ha sede nel Comune di Pistoia.

2.2. Essa potrà istituire filiali, succursali, agenzie e

depositi.

2.3. L'organo amministrativo potrà trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub. 2.1.; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub. 2.1.-.

Articolo 3) - OGGETTO

3.1. La società non persegue, neanche indirettamente, scopo di lucro e, per il raggiungimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha come oggetto, ai sensi dell'art. 2, lettera "e)", del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, lo svolgimento in via stabile e principale delle attività d'impresa di interesse generale per l'esecuzione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali ed in particolare:

- la ricerca di perdite nelle reti idriche;
- la mappatura delle reti idriche e fognarie;
- la raccolta di dati per la formazione di database in materia di tutela dell'ambiente e delle risorse idriche ed energetiche;
- l'installazione di strumentazione per il monitoraggio idrico ed ambientale;
- la manutenzione e la costruzione di manufatti ed attrezzature volti a ridurre il consumo di acqua ed energia;
- la pulitura, lo sfalcio, il taglio di erba ed arbusti, di aree verdi, boschive e di alvei fluviali.

Per il raggiungimento di tali scopi, la società potrà inoltre svolgere l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili, ivi compresa la realizzazione di finiture interne ed esterne, la realizzazione di partizione interna in cartongesso e la tinteggiatura, il tutto nel rispetto dei limiti consentiti dalla legge ed in particolare nei limiti previsti dall'art. 2, comma 3, del citato D.Lgs. 112/2017.

Per lo svolgimento della propria attività, la società si propone inoltre di fornire opportunità di lavoro ai soggetti rientranti nelle categorie previste dal comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs n. 112/2017.

3.2. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale e nei limiti in cui non integri comunque attività nei confronti del pubblico ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre

Società, Enti o Consorzi, aventi oggetto o scopo analogo, affine o connesso al proprio.

Articolo 4) - DURATA

4.1. La società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE - PARTECIPAZIONE SOCIALE

Articolo 5) - CAPITALE SOCIALE

5.1. Il capitale sociale è pari ad euro 10.800,00 (diecimilaottocento e centesimi zero).

Articolo 6) - VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 7) - APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

7.1. La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previste e consentite dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

7.2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è regolato dalle norme di legge vigenti.

Articolo 8) - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER ATTO TRA VIVI

8.1. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, salvo quanto disposto dal presente articolo per il solo caso della vendita delle partecipazioni stesse o di parte di esse.

Il trasferimento delle partecipazioni sociali ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell'atto di trasferimento presso il registro delle imprese competente.

8.2. In caso di vendita della partecipazione o di parte di essa, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione eccezion fatta per il caso di trasferimento della partecipazione a favore di società fiduciarie o di ritrasferimento da queste al mandante.

8.3. Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende vendere in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della persona dell'acquirente e del dettaglio delle condizioni di vendita, compreso il prezzo offerto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) inviata agli altri soci ed a ciascun amministratore e,

i soci, nei trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui in appresso, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) inviata agli amministratori ed al socio alienante.

8.4. I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la prelazione a parità di condizioni.

8.5. Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la partecipazione offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

Articolo 9) - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER CAUSA DI MORTE

9.1. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte. In caso di trasferimento "mortis causa", il deposito di cui all'art. 2470, comma 2, c.c. è effettuato su richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione di cui all'art. 7 del Regio Decreto 20 marzo 1942 n. 239.

9.2. In caso di proprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste negli artt. 1105 e 1106 c.c.-.

TITOLO III

RECESSO ED ESCLUSIONE

Articolo 10) - RECESSO ED ESCLUSIONE

I casi di recesso del socio sono quelli disciplinati dalla legge, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.

Costituiscono cause di esclusione dalla società per giusta causa:

- a) il fallimento, l'interdizione e l'inabilitazione del socio, la sua condanna ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- b) le altre cause espressamente previste dalla legge.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare di cui all'art. 14. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con messaggio di posta elettronica certificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente

per territorio. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

TITOLO IV

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 11) - MATERIE RIMESSE ALLE DECISIONI DEI SOCI

11.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal presente statuto e sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione, nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

11.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina degli amministratori;
- la nomina dell'Organo di Controllo e, nei casi previsti dall'art. 2477 del c.c., del Revisore;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

11.3. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 12) - MODALITA' DI ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

12.1. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. ovvero mediante consultazione scritta.

12.2. Le decisioni dei soci devono comunque essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c.:

- a) con riferimento alle materie di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 2479 c.c.;
- b) nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482-bis c.c.;
- c) in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge;
- d) quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. In tale ultimo caso, la richiesta di operare mediante deliberazione assembleare può essere esercitata solo finchè la decisione non si sia perfezionata, alla stregua delle disposizioni che seguono.

12.3. In caso di consultazione scritta la comunicazione alla società del consenso dei soci alla decisione può avvenire anche a mezzo fax o posta elettronica certificata (PEC).

12.4. Le decisioni non assembleari sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del

capitale sociale.

Articolo 13) - DECISIONI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

13.1. Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale. Esso viene sottoposto, a ciascun socio, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma o posta elettronica certificata (PEC) spediti ai soci nel domicilio risultante dal registro delle imprese competente.

13.2. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.

13.3. Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto, purché risulti con chiarezza il consenso alla decisione.

13.4. La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati ed almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta entro trenta giorni dall'invio dell'ultima comunicazione.

Articolo 14) - ASSEMBLEA DEI SOCI

14.1. L'assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis c.c. è convocata anche fuori della sede sociale ed anche in teleconferenza o videoconferenza (con le modalità di cui oltre), da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) o telegramma spediti ai soci ed agli altri soggetti previsti dalla legge almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese competente.

L'avviso di convocazione dovrà indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare; nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze infra previste per la prima convocazione.

L'assemblea può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione ed altri luoghi ove sono i soci purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al Presidente dell'assemblea di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si intenderà svolta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione in cui sono presenti il Presidente ed il Segretario (o il notaio), che provvederà a redigere il foglio delle presenze ai sensi di legge.

14.2. Anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni, l'assemblea s'intenderà validamente costituita ed idonea a deliberare ricorrendo le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2479-bis del c.c.-.

14.3. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altra persona, anche non socio, mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2) c.c.-.

14.4. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore più anziano; in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un Segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da notaio.

14.5. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

14.6. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera, anche nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c., con la presenza ed il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, fatte salve le diverse disposizioni previste da norme inderogabili di legge.

E' necessario il consenso di tutti i soci per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 del c.c.-.

Articolo 15) - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

15.1. Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma di legge e del presente statuto.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 16) - NOMINA - REVOCA - DURATA

16.1. La società potrà essere amministrata, alternativamente

a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri;
- da due o più amministratori, fino ad un massimo di cinque, con poteri disgiunti e/o congiunti: tuttavia anche in quest'ultimo caso, nelle materie indicate nell'ultimo comma dell'art. 2475 c.c., gli amministratori dovranno decidere in forma di Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di amministrazione plurima disgiuntiva o congiuntiva si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 c.c., ma la decisione di cui al terzo comma dell'art. 2257 c.c. e al secondo comma dell'art. 2258 c.c. è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori stessi.

16.2. Possono essere nominati alla carica di amministratori anche non soci. In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea dei soci.

16.3. Gli amministratori resteranno in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

16.4. Gli amministratori nominati sono rieleggibili.

16.5. Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione se, per qualsiasi causa, viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio di amministrazione. Nel caso siano stati, invece, nominati più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore decadono anche gli altri amministratori. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

16.6. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

16.7. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un Segretario.

Articolo 17) - COMPENSO

17.1. Agli Amministratori può essere attribuito, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio,

un compenso annuo nella misura stabilita da decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente, nei limiti di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

L'Assemblea potrà nominare altresì un Direttore Generale, responsabile dell'organizzazione e delle attività dell'impresa.

Coloro che sono chiamati ad assumere la carica di amministratore devono avere a norma dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di seguito indicati.

I. Le cariche, comunque denominate, di amministratore e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza prevista dall'art. 2382 del codice civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i., salvi gli effetti della riabilitazione e dell'estinzione del reato;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile; alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dal comma precedente è effettuata sulla base di una valutazione di equivalente sostanziale.

II. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore o direttore generale:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto I) del presente articolo lettera c);
- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo precedente con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3°, della legge 31 maggio 1965 n. 575, da ultimo sostitutivo dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca

dei soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel punto I) di questo articolo.

La sospensione del direttore generale non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalla lettera c) e d) del punto I).

L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni.

Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del punto I), la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

III. Le cariche, comunque denominate, di amministratore e/o direttore generale sono ricoperte da persone:

a) di comprovata esperienza nei settori oggetto dell'attività dell'impresa sulla base di un curriculum messo a disposizione dall'organo sociale che procede alla nomina.

IV. Il nominato a cariche, comunque denominate, di amministratore o direttore generale deve rispettare, coltivare e difendere il diritto alla salute di tutti i cittadini. Per questo sottoscrive all'atto della nomina apposita dichiarazione in cui si impegna:

a) a praticare il principio fissato dall'art. 32 della Costituzione della Repubblica;

b) a rispettare la persona, la sua dignità ed il suo diritto alla riservatezza e non discriminare mai nessuno per la sua razza, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche;

c) ad osservare il segreto professionale, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle sue fonti;

d) a non aderire ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione;

e) a non accettare privilegi o favori che possano condizionare la sua autonomia o la sua credibilità professionale.

Articolo 18) - POTERI

18.1. Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci.

Articolo 19) - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta.

19.2. Nel caso di decisione assunta per consultazione scritta si applicano le rispettive regole procedurali di cui al precedente articolo 13; per l'adozione della decisione non collegiale è richiesto il consenso della maggioranza assoluta degli Amministratori.

19.3. Nel caso di decisione collegiale il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, anche in teleconferenza o videoconferenza con le modalità di cui al precedente art. 14.1., ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri.

19.4. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore, o mediante posta elettronica certificata (PEC), ai componenti dell'Organo Amministrativo, dell'Organo di Controllo e del Revisore, se nominato, almeno cinque giorni prima della adunanza;
- telefax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun Amministratore, ai componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.

19.5. L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

19.6. Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica.

19.7. La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

19.8. Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 20) - AMMINISTRATORI DELEGATI

20.1. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più Amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

Articolo 21) - RAPPRESENTANZA E COINVOLGIMENTO DI LAVORATORI ED UTENTI

21.1. Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società, salve le limitazioni ai loro poteri risultanti dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina ai sensi dell'art. 2475-bis, II comma, c.c.-.

21.2. La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente;
- all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega;
- a ciascuno degli Amministratori disgiuntamente in caso di amministrazione disgiuntiva ai sensi dell'art 2257 c.c.;
- agli amministratori congiuntamente in caso di amministrazione congiuntiva ai sensi dell'art 2258 c.c.-.

21.3. L'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

21.4. L'organo amministrativo adotta i regolamenti più opportuni ai fini del coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività, ai sensi dell'articolo art. 11 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati all'attività sociale sono assicurate dalla necessità della preventiva convocazione dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati all'attività sociale, anche tramite loro rappresentanti, alle decisioni dell'assemblea dei soci a mezzo affissione nella sede sociale dell'avviso di convocazione almeno quindici giorni prima dell'adunanza e dalla necessaria preventiva richiesta del parere dei lavoratori nelle decisioni dell'assemblea dei soci che incidano, direttamente o indirettamente, sui loro diritti, sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi.

In ogni caso, nelle imprese sociali che superino due dei limiti indicati dall'articolo 2435-bis del c.c. ridotti della metà, spetta ai lavoratori ed eventualmente agli utenti la nomina di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

TITOLO VI

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 22) - ORGANO DI CONTROLLO

22.1. Il controllo interno è esercitato da uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 e 2399 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto della normativa di legge.

22.2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita gli altri compiti di cui all'art. 10 del medesimo D.Lgs. 112/2017.

22.3. I soci possono affidare all'Organo di Controllo anche la funzione di revisione legale dei conti, salve diverse inderogabili disposizioni di legge e fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 10 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in cui l'attività di revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 23) - ESERCIZIO SOCIALE

23.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 24) - BILANCIO

24.1. Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centoottanta giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi, gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

24.2. Il bilancio sociale è pubblicizzato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.

24.3. E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni; gli utili ed avanzi di gestione saranno destinati allo svolgimento delle attività statutarie o ad incremento del patrimonio.

TITOLO VIII

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE

Articolo 25) - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

25.1. Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

25.2. E' di competenza dell'Assemblea a norma dell'art. 2487 del codice civile:

- a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina del liquidatore e/o dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
- e) la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso delle quote di partecipazione, dovrà essere devoluto con deliberazione dell'assemblea dei soci ad altri Enti del Terzo Settore, in

conformità alle norme di legge vigenti in materia ed in particolare ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

26.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi relativamente al contratto sociale, purché aventi ad oggetto diritti disponibili e purché per esse non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sono deferite al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri nominati, ad istanza dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ove ha sede la società, con designazione da parte del medesimo del Presidente del collegio.

26.2. Il Collegio Arbitrale formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

26.3. La sede dell'arbitrato sarà nel comune in cui ha sede la società.

Articolo 27) - RINVIO

27.1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare le norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni."

= IV = ORGANO AMMINISTRATIVO

Fino a nuova determinazione dei soci la Società sarà amministrata da un Amministratore Unico che durerà in carica a tempo indeterminato e fino a revoca o dimissioni, nominato in persona del socio signor DUCCINI DANIELE, come sopra generalizzato.

All'Organo Amministrativo spetta in via esclusiva il potere di gestione della società ai sensi degli artt. 2475 e 2086 del c.c., al fine di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni della società, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale.

Allo stesso Amministratore Unico signor DUCCINI DANIELE viene altresì conferito, ai sensi dell'art. 18 che precede, il potere di amministrazione, nonché, ai sensi dell'art. 21 dello stesso statuto, il potere di rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione necessari od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, salve le limitazioni risultanti dalla